

COMUNE DI CASTEL MELLA
(PROVINCIA DI BRESCIA)

REGOLAMENTO
POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera C.C. n.5 del 2/3/2005
Publicato alla'Albo Pretorio in data 16/3/2005
Ripubblicato in data 14/4/2005
Esecutivo in data 29/4/2005

Modificato con Delibera C.C. 15 del 13/05/2008
Publicato con Delibera in data 4/6/2008 divenuta esecutiva in data 14/6/2008

Modificato con Delibera G.C. 89 del 15/09/2008
Publicato con Delibera in data 29/09/2008 divenuta esecutiva in data 09/10/2008

Modificato con Delibera C.C. 44 del 30/11/2009
Publicato con Delibera in data 31/12/2009 divenuta esecutiva in data 26/01/2010

Modificato con Delibera C.C. 21 del 28/06/2010
Publicato con delibera in data 12/07/2010 divenuta esecutiva in data 06/08/2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Disciplina dei servizi di polizia urbana

La Polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando, nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, anche temporaneamente.

Sono titoli di Polizia urbana le autorizzazioni, le concessioni, le licenze ed i permessi previsti dal presente regolamento.

Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia urbana

Il responsabile impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di Polizia urbana.

Il servizio di Polizia urbana è attuato dagli appartenenti al Corpo della Polizia municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di legge o di regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale e di accertare determinati fatti.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri titoli

Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate al responsabile con apposita e motivata domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sulla richiesta, il responsabile può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il responsabile, all'occorrenza, ha facoltà di invitare a completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica, fissando all'uopo un termine non superiore a sessanta giorni.

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato su richiesta dell'interessato per giustificati motivi, e particolarmente quando, per l'utilizzazione del titolo, si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori.

I titoli vengono rilasciati con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio per i diritti di terzi;

d) con l'obbligo, per il titolare, di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune, da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;

e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

Il responsabile potrà subordinare il rilascio o la validità di alcuni titoli:

1) alla stipulazione, da parte del richiedente, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

2) a collaudi statici od a relazioni tecniche da eseguirsi, a spese del richiedente, da parte di un professionista iscritto negli albi professionali, o, qualora il responsabile lo ritenga opportuno, dai competenti uffici del Comune, sempre a spese del richiedente.

Nel testo dei titoli, o con provvedimenti successivi, potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno, comunque, essere esibiti a richiesta degli agenti a ciò qualificati.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, essi possono essere rinnovati o prorogati in seguito a richiesta del titolare, mediante vidimazione, previo versamento delle tasse e dei diritti eventualmente dovuti.

Qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il rinnovo del titolo potrà essere subordinato a nuovi accertamenti, in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;

- possono essere revocati quando vengano meno i presupposti in base ai quali vennero rilasciati o quando sopravvenga un motivo di pericolo per il pubblico interesse;

- possono, inoltre, essere revocati in caso di gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente.

La sospensione e la revoca dei titoli sono adottate con ordinanza del responsabile.

Il titolo si intende decaduto quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine prescritto o quando esso sia stato ceduto senza la necessaria autorizzazione del responsabile.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Il responsabile può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

Il responsabile può disporre in ogni momento accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti soggettivi in base ai quali il titolo è stato rilasciato.

TITOLO II
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO
APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6 - Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale..

Art. 7 - Domande per l'occupazione del suolo

Chiunque intenda occupare suolo pubblico od aperto al pubblico transito, dovrà fare domanda al responsabile, indicando, nella medesima, l'ubicazione e l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata stessa.

Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di suolo pubblico possono essere permanenti o temporanee.

La concessione per occupazione permanente di suolo pubblico dev'essere rinnovata annualmente, come previsto dal precedente art. 4.

La concessione per occupazione temporanea del suolo pubblico deve indicare la durata dell'occupazione stessa che deve, comunque, essere inferiore ad un anno.

Art. 9 - Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico

Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rilasciate dal responsabile.

Le concessioni di cui al precedente articolo devono essere disciplinate, in ogni caso, da apposita convenzione, da stipularsi dal Comune con gli interessati.

Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato nelle aree dei pubblici mercati e nelle zone del territorio comunale appositamente stabilite a norma di legge.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate dal presente regolamento ed in conformità alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni emanate in applicazione di esse.

Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

Senza autorizzazione o concessione del Comune, sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggette al pubblico transito, nonché le sporgenze in detti luoghi, con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, macchine operatrici e mezzi d'opera, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, od altro materiale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione o concessione, fuorché negli orari nei quali può essere fatto divieto con apposita ordinanza del responsabile.

Art. 12 - Occupazione di suolo pubblico - diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino l'incolumità pubblica.

In ogni caso, devono essere garantiti spazi sufficienti per il transito dei pedoni e per la sicurezza della viabilità.

Art. 13 - Divieti ed obblighi per titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di permessi, di concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Gli esercenti il commercio ambulante a posto fisso debbono raccogliere in appositi sacchetti o in altri contenitori i rifiuti o le immondizie, giacenti nello spazio da loro occupato, per l'asporto da parte del servizio comunale di nettezza urbana.

Art. 14 - Installazione di tende solari

E' vietata l'installazione di tende solari e simili, sporgenti su spazio pubblico o di pubblico passaggio senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e gli accessori delle stesse, sporgenti su spazio pubblico od aree soggette a pubblico passaggio, non dovranno avere in alcuna parte una altezza inferiore a metri 2.20 dal suolo.

Il responsabile stabilisce, nell'apposito provvedimento di autorizzazione, la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e balze prive di elementi rigidi o contundenti ad altezza non inferiore a metri 2.00 dal suolo.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il responsabile stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione, anche ad un'altezza inferiore a quella indicata nei commi precedenti.

Le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, le indicazioni toponomastiche, la segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il responsabile ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In caso di pioggia o di vento, le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse possono derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti e striscioni pubblicitari

Salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale e dal regolamento edilizio, sulla pubblicità, compresa quella sanitaria, e sulle pubbliche affissioni, ed in materia di occupazioni degli spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, è vietata l'installazione di insegne, targhe, bacheche, vetrine, manifesti, sorgenti luminose, striscioni ed altri mezzi pubblicitari, senza autorizzazione del Comune.

Il responsabile può prescrivere, per i mezzi pubblicitari di cui al comma precedente, determinate modalità e caratteristiche in armonia con le esigenze ambientali e della circolazione.

Sono, comunque, vietate le sorgenti luminose che producono un abbagliamento e disturbo diretto verso aree di pubblico transito.

Per le installazioni di cui al primo comma, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata, l'altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri cinque.

Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro

L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posacici, attrezzature commerciali, merci od altro può essere autorizzata o concessa a favore di negozianti od altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, di viabilità o di incolumità delle persone.

Nel titolo, può essere stabilito che la occupazione di cui sopra non è consentita in determinati orari o quando i locali siano chiusi.

Art. 17 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene.

L'esposizione di vegetali destinati all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio o dipellamento.

Le merci di cui ai commi precedenti debbono, comunque, essere tenute ad una altezza minima di cinquanta centimetri dal Suolo.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 18 - Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E', pertanto, vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino od in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 18/bis - Uso delle aree verdi, attrezzate e per attività ricreative

"L'utilizzo delle aree verdi, di quelle attrezzate a parco gioco o per attività ricreative (campetti di calcio, piastre polivalenti, pista di pattinaggio, ..) poste all'interno del centro abitato può avvenire negli orari definiti con apposito provvedimento del responsabile per la salvaguardia del verde e il mantenimento della quiete pubblica.

Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti ed a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio od aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada od abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali od impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

Art. 20 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Il responsabile, con apposita ordinanza, può porre a carico dei proprietari di qualsiasi immobile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Sul suolo pubblico od esposto al pubblico è altresì proibito:

- a) compiere atti che possono offendere la decenza pubblica ed esporre nudità;
- b) mostrarsi in pubblico ed all'aperto in stato di completa nudità o con abbigliamento indecente;
- c) esporre qualunque oggetto da cui possano derivare inconvenienti, pericoli ed offese alla decenza.

Salvo quanto previsto in materia delle norme igienico-sanitarie, la balneazione ed il nuoto restano vietati nei laghi e nei corsi d'acqua prospicienti le aree pubbliche.

Art. 22 - Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice civile e dalla normativa vigente, debbono:

- tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, gli androni, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista;
- curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico;
- provvedere ai restauri dell'intonaco, alla tinteggiatura ed alla pulizia dei numeri civici;
- tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

I soggetti indicati nel primo comma sono tenuti alla manutenzione e pulizia degli edifici, con particolare riferimento ai cornicioni, terrazze e davanzali, anche per gli inconvenienti cagionati da volatili e che si constatano nei punti dove gli stessi affluiscono e stazionano in numero elevato.

Art. 22/bis: Sovraffollamento ad uso abitativo

È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri attualmente indicati dalla D.G.R. n. 7/396 del 3/8/2000 e dal Regolamento Locale di Igiene, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti.

In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, quale sanzione accessoria obbligatoria, il responsabile del settore competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo altresì l'apposizione dei sigilli.

La rimozione dei sigilli potrà avvenire successivamente, dietro istanza del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile e dopo il pagamento delle eventuali spese sostenute dall'Ente.

Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento di Igiene Locale e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, è sanzionato secondo quanto indicato nell'allegata tabella che forma parte integrante del presente regolamento

Della violazione rispondono in solido il proprietario/locatore e il locatario.

Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta, in ogni caso, obbligo dei proprietari o di chi abbia diritti sull'immobile provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e, comunque, la superficie dei manufatti.

Art. 24 - Distribuzione di manifesti

1. E' fatto divieto assoluto di effettuare attività di volantinaggio o distribuzione di altro materiale pubblicitario mediante abbandono per le strade e/o aree pubbliche o aperte al pubblico. Analogo divieto insiste anche per la distribuzione nei portoni delle abitazioni, sugli autoveicoli in sosta o casi analoghi.

2. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano. La distribuzione brevi manu non deve essere causa di disturbo alla circolazione veicolare né deve essere fonte di disturbo e/o molestia ai cittadini

3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione, applicate per ogni punto di distribuzione difforme dal disposto del presente articolo.

4. La violazione all'obbligo di cui innanzi, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'allegata tabella che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 25 - Cartelli, iscrizioni, targhe, proiezioni e notiziari luminosi

Salvo quanto prescritto dal precedente art. 15 e da altri regolamenti o norme di legge, senza autorizzazione del Comune è proibito collocare scritte, insegne, cartelli, figure e barche sui muri, sugli

infissi o su altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze, quand'anche non vi sia occupazione di suolo pubblico.

Gli interessati dovranno presentare al Comune le relative domande corredate dai disegni, dalle descrizioni delle opere, dai testi delle iscrizioni e da fotografie dell'edificio e del luogo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per le proiezioni, i notiziari ed i giornali luminosi.

Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del responsabile, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi od appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato altresì distendere od appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del responsabile.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 28 - Battitura di panni e di tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 29 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni dev'essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il responsabile potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni sono vietate.

Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle acque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici od immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 31 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità, nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal responsabile con propria ordinanza o dall'apposito regolamento comunale di conferimento, raccolta e smaltimento.

E' vietato gettare o calare rifiuti, sciolti od in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi od ingombranti dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal responsabile con propria ordinanza. o dal regolamento comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Salvo quanto può essere disposto dal regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

Per lo smaltimento dei rifiuti considerati speciali, tossici e nocivi e dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e dai processi di depurazione, si osservano le disposizioni previste dalle norme speciali in materia e si applicano le relative sanzioni.

È vietato ai non residenti nel Comune di Castel Mella e agli operatori economico- produttivi che nel Comune di Castel Mella non hanno una propria attività, di conferire rifiuti nei cassonetti presenti sul territorio comunale di Castel Mella, compresi i green service;

Art. 32 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni

Le ditte che esercitano a fini commerciali il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei liquami provenienti da allenamenti animali o di espurgo di pozzi neri di abitazioni civili devono essere munite di autorizzazione del responsabile e delle altre autorità competenti indicate dalle leggi speciali.

L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri od allevamento di animali al fine di fertilizzare i propri terreni.

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dai regolamenti comunali di igiene e sanità, dalle altre norme vigenti in materia e dalle ordinanze del responsabile.

In ogni caso, dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

La conciliazione dei terreni adibiti ad uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti non può essere fatta in prossimità di abitazioni, pozzi' d'acqua potabile e di corsi d'acqua, ad una distanza inferiore da quella stabilita dalle norme speciali vigenti in materia.

Lo spargimento a scopo fertilizzante dei materiali da parte delle ditte di cui al comma primo può essere fatto soltanto su aree autorizzate dall'autorità sanitaria.

Il responsabile potrà, con ordinanza, limitare l'orario in cui sono ammesse le operazioni di cui al presente articolo.

Nel centro abitato, è sempre vietata la conciliazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Art. 33 - Trasporto di materiali di facile dispersione

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di Materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 34 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, gli affittuari e gli, inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi nei tratti antistanti gli .accessi degli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio nei modi e nei tempi opportuni.

In caso di abbondanti nevicate, il responsabile potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente al margine di caduta della neve o del ghiaccio i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone od alle cose.

Le operazioni di scarico della neve dai tetti che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele.

E' vietato caricare o depositare sul suolo pubblico la neve od il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici non dovrà in nessun caso essere cosparsa od accumulata sulla sede stradale in modo da cagionare pericolo, ostacolo od intralcio alla viabilità.

Art. 35 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire lo scarico ed il deposito anche temporanei sul suolo pubblico ed in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, manutenzioni ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità comunale e dalle altre autorità indicate dalla legge.

Senza apposita autorizzazione, è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il responsabile può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito, o che costituiscano pregiudizio alla nettezza, decoro ed ordine del centro abitato.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 36 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e di attività insalubri, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, a causa della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato od a luoghi di pubblico transito.

I camini ed i condotti di scarico di prodotti aeriformi, gli sfiati in genere ed i condizionatori d'aria, gli impianti di aspirazione di cucine, bagni e simili dovranno essere installati in modo da eliminare danno e molestia alle abitazioni circostanti.

Art. 37 - Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune, resta altresì vietato in luogo pubblico od aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;

- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri od altri oggetti;
- c) collocare od appendere, senza apposito titolo addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciare vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco, che possa costituire pericolo o molestia, fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o, comunque, danneggiarle;
- i) sedersi a terra, sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- h) arrampicarsi, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- k) sdraiarsi o salire sulle panchine.

Resta altresì vietato:

1. condurre, nelle località indicate dal responsabile con apposita ordinanza, animali molesti o che possano sporcare i luoghi soggetti al pubblico passaggio, allorquando chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;

· introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

Art. 37/Bis – Pascolo in aree urbane

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario o conduttore del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

Il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti, salvo la presenza del proprietario del fondo o di un suo delegato.

È vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate e di fossi laterali delle strade pubbliche.

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero adeguato, con modalità idonee ad impedire danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Coloro che, non residenti o domiciliati nel Comune, debbano attraversare il territorio comunale con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate.

I proprietari ed i conducenti di gregge che, con la loro condotta, pregiudicheranno l'ordine e la pubblica sicurezza, saranno perseguiti a termini di legge.

È vietato il pascolo vagante di bestiame in tutte le zone del territorio sottoposte a salvaguardia ambientale, nelle aree agricole di salvaguardia e valenza paesistica (E2/ Parco Agricolo), nelle aree a criticità ambientale, per sospetto inquinamento, individuate con apposito atto.

Art. 38 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti

In tutto il territorio comunale, è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere, fuori degli spazi a ciò destinati o consentiti.

Il responsabile può vietare, comunque, la sosta anche temporanea per alloggio o pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con i veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.

Il responsabile può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi di igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.

La sosta delle carovane dei nomadi è proibita in tutto il territorio comunale.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 39 - Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, o comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi-gioco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del responsabile per accedere e frequentare dette sedi.

Art. 40 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico deve dare avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che, per il loro svolgimento, implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 41 - Principi generali per la custodia e detenzione di cani ed altri animali

1. Chiunque detenga un cane, o altro animale, o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

2. Chiunque detenga un cane, o altro animale, o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

3. Le presenti norme si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.

4. Alcune norme si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 3, come meglio specificato nell'art. 42/bis.

5. E' facoltà dell'Amministrazione istituire, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, opportunamente recitate e segnalate, "aree di sgambamento dei cani" nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola.

6. In dette aree gli accompagnatori sono comunque tenuti al rispetto del patrimonio pubblico così come previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 41/bis.

5. Le norme del presente titolo, se ed in quanto applicabili valgono, anche per tutti gli altri animali domestici o equiparati.

Art. 41/bis - Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

2. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 41 gli accompagnatori sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani mediante l'utilizzo di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile, con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 42 - Museruole e guinzagli

- 1 Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 41, gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
- 2 Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali
- 3 Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guida di greggi.
- 4 I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 42/bis - Detenzione dei cani all'interno di cortili e / o giardini privati

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. Durante l'apertura degli accessi, anche automatici, il cane dev'essere custodito in modo tale da non poter liberamente uscire dall'area privata.
6. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
7. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
8. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
- 9 All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
- 10 Il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il

trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale o struttura convenzionata, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art. 42/ter - Particolari situazioni

3 Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

4 E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

5 E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

Art. 43 - Tutela dall'aggressività esaltata dei cani

1 Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004, nonché ogni altro provvedimento equivalente nella sostanza che dovesse essere emanato, in particolare :

a) chiunque possieda o detenga cani di cui all'elenco allegato alla citata ordinanza, ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi pena l'applicazione di sanzione amministrativa;

b) coloro che, nonostante il divieto previsto acquistano, possiedono, detengano o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani soggiacciono a sanzione amministrativa;

2 Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3 Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 44 – Cani smarriti o randagi

1 La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa all'ufficio polizia locale del comune.

2 Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 42/bis, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di un anno (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p. sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti dei terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3 la presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini alla polizia locale per la cattura degli stessi.

4 Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

Art. 44/bis - Norme transitorie

1 Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente titolo del regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 42/bis entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

2 In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente titolo del regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 42/bis assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità del sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3 In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente titolo del regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 43 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 42/bis entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

4 Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente capo del regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 45 - Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali

Nelle abitazioni ed, in generale, in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, videogiochi, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 46 - Impianto ed uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Art. 47 - Segnalazioni sonore, sirene e campane

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali, l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 48 - Dispositivi sonori di allarme

L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

2) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada od in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali di allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 49 - Attività rumorose vietate

Sono vietate:

1) le grida dei venditori di merce in genere;

2) la pubblicità sonora;

3) l'uso di amplificatori sonori;

4) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le apposite cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

Le attività di cui ai punti 2) e 3) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate e disciplinate dal responsabile con apposita ordinanza, con cui potranno essere disposte speciali o particolari prescrizioni.

Art. 50 - Attività professionali rumorose ed incomode

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è vietato negli orari stabiliti con ordinanza del responsabile.

Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicheranno nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria ed all'Artigianato.

Dovranno, comunque, essere adottate tutte le cautele e ,li accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

L'intensità di rumore accertata all'esterno degli stabilimenti industriali od artigianali dovrà rientrare nei limiti massimi previsti dalla zonizzazione acustica approvata con delibera di Consiglio Comunale intendendo, per notte, il periodo compreso dalle ore 20.00 alle ore 7.00 da ottobre a marzo e dalle ore 21.00 alle ore 6.00 da aprile a settembre.

Il responsabile, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

Il responsabile, in casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati e ponendo eventuali condizioni.

Art. 51 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio od a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell'Unità Sanitaria Locale.

Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare od a ridurre il rumore ed il disturbo.

Art. 52 - Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili, sono vietati, senza permesso del Comune.

Art. 53 - Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi dev'essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e vengono trasportati orizzontalmente, debbono venire sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili dev'essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 54 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione od il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

Art. 55 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale, è vietato depositare cicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

I mezzi di cui al comma precedente, quando arrechino intralcio al pubblico passaggio od alla circolazione, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi dagli agenti della Polizia municipale e depositati in idoneo locale del Comune, per essere restituiti a chi dimostri di averne diritto, previo pagamento delle spese occorse.

Art. 56 - Rovino di parti od accessori di fabbricati

Oltre a quanto prescritto nel titolo III del presente regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di etti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di dare contestuale avviso all'Autorità comunale.

Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto a provvedere.

Art. 57 - Collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come fregi, stemmi, vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi, od appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da non costituire pericolo e da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi od in altro luogo privato dev'essere fatto in modo che l'acqua od altri liquidi non cadano o si espandano in luoghi pubblici o privati e di pubblico transito.

Art. 58 - Protezioni in occasione di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 59 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili devono essere appositamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 60 - Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare od aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 61 - Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici od aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 62 - Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il responsabile potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, quando si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 63 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e seguenti, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico od aperto al pubblico.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico od aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 64 - Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche od aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità, e nei limiti di ciò che è indispensabile in relazione ai lavori da eseguire-

Art. 65 - Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche od aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,20.

Art. 66 - Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi ed i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose, e con l'osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

Art. 67 - Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale od imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 68 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il responsabile, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 69 - Impianti, contatori e bombole del gas

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.

Il titolare. o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di cui al comma precedente.

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o seminterrati.

Quando risulti possibile, in relazione all'ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 70 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10x20, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: seguita dal nome e cognome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il responsabile, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 71 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea od arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati od adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire od intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi, installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge per la prevenzione di incendi, nonché dall'art. 36 del presente regolamento e dal punto 3) del comma precedente, è vietato dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpati, insistenti al suolo, prima del quindici agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale, infiammabile o combustibile e dalle ferrovie.

Chi ha acceso il fuoco, nei modi e nei tempi consentiti, deve adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, deve assistere di persona e con mezzi adeguati, fino a quando il fuoco è spento, al fine di impedire il propagarsi di incendi.

Art. 72 - Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il responsabile potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica

per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO ED AMULANTE ESERCIZI PUBBLICI

Art. 73 - Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 74 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

Nei locali indicati nel comma precedente, non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

Le tende in genere, interne od esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 75 - Indicazione del peso delle merci

Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce al netto della tara.

Art. 76 - Esposizione dei prezzi

Fatti salvi gli obblighi e le esenzioni espressamente previste per talune merci, dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico deve indicare il prezzo delle medesime.

L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 77 - Carta da avvolgere

Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 78 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso

E' vietato il commercio in forma itinerante lungo le strade comprese nell'area delimitata da strada statale 235.

Il commercio in forma itinerante potrà essere vietato altresì nelle altre strade ed aree individuate dal Sindaco con apposita ordinanza.

Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco, sentita la commissione per il commercio ambulante.

Nell'area di cui ai commi primo e secondo, sono vietati, senza apposito permesso del Comune, anche gli altri mestieri girovaghi.

E' vietata la sosta di attesa per un tempo superiore a quello strettamente necessario al servizio della clientela presente.

Art. 79 - Contegno degli esercenti il commercio

Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto col pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.

E' vietato agli esercenti il commercio gridare ed usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti e, quando occorra, grembiuli, camici, copricapi ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico od aperto al pubblico indumenti intrisi di sangue.

Resta vietato agli esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il responsabile potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

Il responsabile potrà disporre la sospensione dell'esercizio per una durata superiore a sette giorni, dopo avere sentito il parere della commissione per il commercio fisso od ambulante.

TITOLO VI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 80 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge comunale e provinciale e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 81 - Remissione in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il responsabile potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata la remissione in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il responsabile potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 - Abrogazione di norme precedenti

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI

(violazioni e sanzioni amministrative previste nel regolamento di polizia urbana)

VIOLAZIONI

Art. 13: Divieti ed obblighi per titolari di autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo	da 25 a 500 euro
Art. 14: Installazione di tende solari	da 25 a 500 euro
Art. 15: Installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti, striscioni pubblicitari	da 25 a 500 euro
Art. 16: Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro	da 50 a 500 euro
Art. 17: Esposizione di derrate all'esterno dei negozi	da 25 a 500 euro

Nettezza, decoro ed ordine del centro abitato

Art. 18: Disposizioni generali	da 260 a 500 euro
Art. 18/bis: Uso delle aree verdi, attrezzate e per attività ricreative	da 200 a 500 euro
Art. 19: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	da 50 a 500 euro
Art. 20: Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	da 25 a 500 euro
Art. 21: Atti contrari al decoro ed alla decenza	da 200 a 500 euro
Art. 22: Manutenzione degli edifici	da 160 a 500 euro
Art. 22/bis: Sovraffollamento abitativo	da 160 a 500 euro
Art. 23: Deturpamento di edifici pubblici e privati	da 260 a 500 euro
Art. 24: Volantinaggio	da 50 a 500 euro
Art. 25: Cartelli, iscrizioni, targhe, proiezioni e notiziari	da 35 a 500 euro
Art. 26: Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	da 25 a 500 euro
Art. 27: Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	da 25 a 500 euro
Art. 28: Battitura di panni e tappeti	da 25 a 500 euro
Art. 29: Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni	da 25 a 500 euro
Art. 30: Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	da 35 a 500 euro
Art. 31: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	da 260 a 500 euro
Art. 32: Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti	

conciliazione dei terreni	da 260 a 500 euro
Art. 33: Trasporto di materiali di facile dispersione	da 260 a 500 euro
Art. 34: Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	da 50 a 500 euro
Art. 35: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	da 100 a 500 euro
Art. 36: Emissioni di fumo ed esalazioni-polvere	da 160 a 500 euro
Art. 37: Altri atti vietati	da 25 a 500 euro
Art. 37/bis Pascolo in aree urbane	da 160 a 500 euro
Art. 38: Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti	da 50 a 500 euro

Quiete e sicurezza nel centro abitato

Art. 39: Disposizioni di carattere generale	da 100 a 500 euro
Art. 40: Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	da 75 a 500 euro
Art. 41/bis - Tutela del patrimonio pubblico	da 50 a 500 euro
Art. 42 - Museruole e guinzagli	da 25 a 500 euro
Art. 42/bis - Detenzione dei cani all'interno di cortili e / o giardini privati	da 100 a 500 euro
Art. 42/ter - Particolari situazioni	da 50 a 500 euro
Art. 43 - Tutela dall'aggressività esaltata dei cani	da 260 a 500 euro
Art. 44 – Cani smarriti o randagi	da 50 a 500 euro
Art. 44/bis - Norme transitorie	da 50 a 500 euro
Art. 45: Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali	da 260 a 500 euro
Art. 46: Impianto ed uso di macchinari	da 160 a 500 euro
Art. 47: Segnalazioni sonore, sirene e campane	da 130 a 500 euro
Art. 48: Dispositivi sonori di allarme	da 160 a 500 euro
Art. 49: Attività rumorose vietate	da 260 a 500 euro
Art. 50: Attività professionali rumorose ed incommode	da 260 a 500 euro
Art. 51: Rilevamento e repressione delle attività rumorose	da 260 a 500 euro
Art. 52: Mestieri girovaghi	da 50 a 500 euro
Art. 53: Trasporto di oggetti	da 35 a 500 euro
Art. 54: Circolazione e trasporto di animali pericolosi	da 160 a 500 euro
Art. 55: Deposito di cicli, carrozzelle e carriole	da 25 a 500 euro
Art. 56: Rovinio di parti od accessori di fabbricati	da 160 a 500 euro
Art. 57: Collocamento di oggetti di ornamento o di cose	

mobili in luoghi privati	da 75 a 500 euro
Art. 58: Protezioni in occasione di lavori	da 200 a 500 euro
Art. 59: Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fossi	da 260 a 500 euro
Art. 60: Apertura di botole e chiusini	da 260 a 500 euro
Art. 61: Pitture e verniciature fresche	da 160 a 500 euro
Art. 62: Esposizioni	da 130 a 500 euro
Art. 63: Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	da 260 a 500 euro
Art. 64: Carichi sospesi	da 200 a 500 euro
Art. 65: Recinzioni	da 100 a 500 euro
Art. 66: Luminarie e cavi elettrici	da 160 a 500 euro
Art. 67: Uso e manomissione di segnali	da 160 a 500 euro
Art. 68: Detenzione e deposito di materie infiammabili	da 400 a 500 euro
Art. 69: Impianti, contatori e bombole del gas	da 400 a 500 euro
Art. 70: Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	da 160 a 500 euro
Art. 71: Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	da 400 a 500 euro
Art. 72: Uso delle risorse idriche potabili	da 160 a 500 euro

Commercio fisso ed ambulante esercizi pubblici

Art. 73: Obbligo di vendita	da 100 a 500 euro
Art. 74: Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	da 160 a 500 euro
Art. 75: Indicazione del peso delle merci	da 180 a 500 euro
Art. 76: Esposizione dei prezzi	da 100 a 500 euro
Art. 77: Carta da avvolgere	da 160 a 500 euro
Art. 78: Limiti per il commercio ambulante senza posto-fisso	da 100 a 500 euro
Art. 79: Contegno degli esercenti il commercio	da 100 a 500 euro

<i>NORMA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA</i>		Importo del pagamento in misura ridotta

Art.21	Atti contrari al decoro e alla decenza	€500,00
Art.22/bis	Sovraffollamento abitativo	€500,00
Art.23	Deturpamento di edifici pubblici e privati	€500,00
Art.24	Volantinaggio	€500,00
Art.38	Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti	€500,00
Art.52	Mestieri girovaghi	€500,00

Indice

Art. 1- Disciplina dei servizi di polizia urbana	2
Art. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia urbana	2
Art. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri titoli	2
Art. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli	3
Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	3
Art. 6 - Divieto di occupare il suolo	4
Art. 7 - Domande per l'occupazione del suolo	4
Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee	4
Art. 9 - Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico	4
Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante	4
Art. 11 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione	4
Art. 12 - Occupazione di suolo pubblico - diniego	5
Art. 13 - Divieti ed obblighi per titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo	5
Art. 14 - Installazione di tende solari	5
Art. 15 - Installazione di insegne, targhe, vetrine, manifesti e striscioni pubblicitari	6
Art. 16 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro	6
Art. 17 - Esposizione di derrate all'esterno dei negozi	6
Art. 18 - Disposizioni generali	6
Art. 18/bis - Uso delle aree verdi, attrezzate e per attività ricreative	7
Art. 19 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici	7
Art. 20 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante	7
Art. 21 - Atti contrari al decoro e alla decenza	7
Art. 22 - Manutenzione degli edifici	7
Art. 22/bis: Sovraffollamento ad uso abitativo	8
Art. 23 - Deturpamento di edifici pubblici e privati	8
Art. 24 - Distribuzione di manifesti	8

Art. 25 - Cartelli, iscrizioni, targhe, proiezioni e notiziari luminosi	8
Art. 26 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico	9
Art. 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	9
Art. 28 - Battitura di panni e di tappeti	9
Art. 29 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni	9
Art. 30 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	9
Art. 31 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	9
Art. 32 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti concimazione di terreni	10
Art. 33 - Trasporto di materiali di facile dispersione	10
Art. 34 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	10
Art. 35 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	11
Art. 36 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere	11
Art. 37 - Altri atti vietati	11
Art. 37/Bis – Pascolo in aree urbane	12
Art. 38 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti	12
Art. 39 - Disposizioni di carattere generale	13
Art. 40 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	13
Art. 41 - Principi generali per la custodia e detenzione di cani ed altri animali	13
Art. 41/bis - Tutela del patrimonio pubblico	13
Art. 42 - Museruole e guinzagli	14
Art. 42/bis - Detenzione dei cani all'interno di cortili e / o giardini privati	14
Art. 42/ter - Particolari situazioni	15
Art. 43 - Tutela dall'aggressività esaltata dei cani	15
Art. 44 – Cani smarriti o randagi	15
Art. 44/bis - Norme transitorie	16
Art. 45 - Rumori o suoni nelle abitazioni od in altri locali	16
Art. 46 - Impianto ed uso di macchinari	16
Art. 47 - Segnalazioni sonore, sirene e campane	16
Art. 48 - Dispositivi sonori di allarme	16

Art. 49 - Attività rumorose vietate	17
Art. 50 - Attività professionali rumorose ed incomode	17
Art. 51 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose	17
Art. 52 - Mestieri girovaghi	18
Art. 53 - Trasporto di oggetti	18
Art. 54 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi	18
Art. 55 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole	18
Art. 56 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati	18
Art. 57 - Collocamento di oggetti di ornamento o di cose mobili in luoghi privati	19
Art. 58 - Protezioni in occasione di lavori	19
Art. 59 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	19
Art. 60 - Apertura di botole e chiusini	19
Art. 61 - Pitture e verniciature fresche	19
Art. 62 - Esposizioni	19
Art. 63 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	19
Art. 64 - Carichi sospesi	20
Art. 65 - Recinzioni	20
Art. 66 - Luminarie e cavi elettrici	20
Art. 67 - Uso e manomissione di segnali	20
Art. 68 - Detenzione e deposito di materie infiammabili	20
Art. 69 - Impianti, contatori e bombole del gas	20
Art. 70 - Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	21
Art. 71 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	21
Art. 72 - Uso delle risorse idriche potabili	21
Art. 73 - Obbligo di vendita	22
Art. 74 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	22
Art. 75 - Indicazione del peso delle merci	22
Art. 76 - Esposizione dei prezzi	22
Art. 77 - Carta da avvolgere	22

Art. 78 - Limiti per il commercio ambulante senza posto fisso	22
Art. 79 - Contegno degli esercenti il commercio	23
Art. 80 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni	23
Art. 81 - Remissione in pristino	23
Art. 82 - Abrogazione di norme precedenti	24

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI **PAG. 24**
